



**DMAIL GROUP S.p.A.**

*Sede legale: Via San Vittore n. 40 - 20123 MILANO (MI)*

*Sede Amministrativa: Via Campi 29/L - 23807 MERATE (LC)*

*Capitale Sociale: 25.795.915,14euroi.v.*

*C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151*

*Sito internet: [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it)*

*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
da parte della D.Holding S.r.l. - C.F. 03976690168*

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Dmail Group S.p.A.**

**Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A.  
ai sensi dell'articolo 125 ter del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 come  
successivamente modificato e integrato**

La presente Relazione illustra le proposte che il Consiglio d'Amministrazione intende sottoporre all' approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 maggio 2017 in prima convocazione e, occorrendo, in data 30 maggio 2017 in seconda convocazione in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e relative relazioni.**

\* \* \* \* \*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. (“**Dmail**” o la “**Società**”), Vi ha convocati in sede ordinaria per proporVi l’approvazione del bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2016.

In particolare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2016 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 27.274.713, utile interamente derivante dalla contabilizzazione del provento da esdebitazione pari ad Euro 27,9 milioni, corrispondente allo stralcio dei debiti iscritti a bilancio negli esercizi precedenti ed oggetto di falcidia a seguito dell’omologazione in via definitiva da parte del Tribunale di Milano del Concordato Preventivo in continuità di Dmail Group. Si sottolinea che tale voce è esposta al netto dell’importo relativo ai costi legati al Concordato Preventivo pari ad Euro 0,8 milioni, ed a quello relativo all’accantonamento effettuato al fondo rischi relativo a rischi legati al potenziale ricevimento di note di credito con esposizione dell’IVA relative a fatture già emesse e oggetto di falcidia concordataria, ed il cui importo ammonta ad Euro 0,5 milioni.

Rinviamo per gli ulteriori dettagli alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio d’Amministrazione e messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge.

Il fascicolo “ Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016 “ di Dmail Group S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, contiene l’ illustrazione del progetto di bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. e del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all’ attestazione di cui all’ art 154 bis, comma 5 , del D.lgs. 24 febbraio 1998 , n 58 ( il “ TUF “ ).

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2016.

Vi proponiamo quindi:

- ✓ di destinare l’utile d’esercizio 2016 pari ad Euro 27.274.713 a parziale copertura delle perdite pregresse;
- ✓ Nonostante tale risultato positivo, le perdite maturate nei precedenti periodi comportano l’adozione delle deliberazioni di cui all’art. 2446 del Codice Civile: si propone, quindi, che il Capitale sociale si allinei al valore del Patrimonio netto riducendosi da Euro 25.795.915,14 a Euro 7.365.062,73, previo azzeramento della riserva sovrapprezzo a copertura integrale delle perdite pregresse.

\* \* \* \* \*

**3. Nomina del Consiglio d' Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, venendo oggi scadendo gli amministratori in carica, tutti nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 25 luglio 2014, ad eccezione delle consigliere Manuela Chelo, nominata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2014, e Annamaria Cardinale, nominata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2015, come comunicato al mercato alle rispettive date.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri che durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia. Se il Consiglio è composto da un numero di amministratori non superiore a sette, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge; se il numero degli amministratori è superiore a sette gli amministratori indipendenti devono essere almeno due.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi volto a garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate nei mercati regolamentati di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come modificato dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (legge sulle cd. "quote rosa"). È pertanto richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella stessa un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato in modo tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi, da parte dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali devono essere indicati non più di quindici candidati elencati secondo un ordine progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura definita dalla Consob, con proprio regolamento. Al riguardo si ricorda che, con delibera n. 18775 del 29 gennaio 2014, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle

liste per la nomina dell'organo amministrativo della Società.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società in Milano, Via San Vittore n. 40, almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 4 giugno 2014). Ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF la titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste devono presentare e/o far recapitare presso la sede sociale copia della apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, rilasciata almeno 21 giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ossia entro l'8 giugno 2014.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse può inoltre essere effettuato tramite invio al fax della Società al n. 02/55229463 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [dmailgroup@postemailcertificata.it](mailto:dmailgroup@postemailcertificata.it). Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste dovranno essere corredate dai curriculum professionali dei candidati e dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento o di statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono comprendere l'indicazione del o degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono sarà considerata come non

presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b);

(b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

(c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il primo candidato della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli Amministratori elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione. Qualora venga presentata una sola lista e questa non contenga il nominativo di uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, da tale lista sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'ultimo o gli ultimi due. L'ultimo Amministratore, o gli ultimi due, il o i quali, ai sensi del presente articolo, deve o devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, viene o vengono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista. Con le stesse modalità di cui sopra si procederà all'elezione degli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza anche nel caso in cui, pur in presenza di liste di minoranza, dalle stesse non sia stato possibile eleggere tali amministratori o perché non indicati oppure perché la lista non ha conseguito la necessaria percentuale di voti. Sempre con le stesse modalità di cui sopra si procederà all'elezione degli Amministratori qualora, dalla lista risultata prima per numero di voti o dalla sola lista presentata non sia stato possibile trovare, eventualmente sostituendo gli ultimi candidati eletti, i consiglieri idonei ad assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di legge senza vincolo di lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Inoltre, qualora, per qualsiasi ragione, non fosse comunque possibile nominare, avvalendosi del procedimento di lista, uno o più Amministratori necessari a raggiungere il numero

complessivo indicato dall'Assemblea, quest'ultima delibera la nomina degli Amministratori necessari per raggiungere il predetto numero complessivo, con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari), almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro l'8 giugno 2014).

Con riferimento al compenso dei componenti dell'organo amministrativo si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo spetta un compenso annuo ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione, stabilito dall'assemblea per l'intero periodo della durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma del Codice Civile. L'Assemblea potrà inoltre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

In relazione alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, l'Assemblea è perciò chiamata:

- ad approvare una delle proposte che saranno presentate in Assemblea con riferimento al numero degli amministratori da nominare in Assemblea;
- ad approvare una delle proposte che saranno presentate in Assemblea con riferimento alla durata in carica degli amministratori da nominare;
- a nominare, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate dagli aventi diritto;
- ad approvare una delle proposte che saranno presentate in Assemblea con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti dell'organo amministrativo.

\* \* \* \* \*

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti e del Presidente; determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, venendo oggi scadenzata i sindaci, effettivi e supplenti, in carica, tutti nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 25 luglio 2014.

Si rende quindi necessario provvedere alla nomina dell'intero organo di controllo e del suo Presidente, mediante il meccanismo del voto di lista e nell'osservanza delle norme di legge e regolamentari, nonché statutarie applicabili.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale della Società si compone di tre membri effettivi, nominati ai sensi dell'articolo 148 del TUF, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili e dallo Statuto. Precisamente, almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore ad Euro due milioni, ovvero;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; ovvero;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore del commercio e dell'editoria.

La carica di Sindaco Effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsto dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

La nomina del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi volto a garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate nei mercati regolamentati di cui all'articolo 148, comma 1-bis del TUF, come modificato dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (legge sulle cd. "quote rosa"). È pertanto richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella stessa un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato in modo tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto all'elezione del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

In particolare, tanti Soci che rappresentino una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF e costituita da azioni aventi diritto di voto in assemblea

ordinaria possono presentare liste di candidati ordinati progressivamente per numero, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo ovvero a sindaco supplente. Al riguardo si ricorda che con delibera n. 18775 del 29 gennaio 2014, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo di controllo della Società. Ogni socio, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi; (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iv) da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura; (v) dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente rivestiti in altre società.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e due alla carica di Sindaco Supplente. Le liste che presentano un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società in Milano, Via San Vittore n. 40, almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 4 giugno 2014). Ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF la titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede della Società. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Emittenti la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal/dai socio/soci che presenta/presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (8 giugno 2014).

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e la copia della documentazione richiesta a



corredo delle stesse può inoltre essere effettuato tramite invio al fax della Società al n. 02/55229463 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [dmailgroup@postemailcertificata.it](mailto:dmailgroup@postemailcertificata.it). Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste (4 giugno 2014), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, ne sarà data notizia senza indugio e conseguentemente potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data (7 giugno 2014); in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi del 2,25% del capitale sociale.

Ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. È eletto sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del TUF.

È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista. Possono altresì essere nominati ulteriori sindaci supplenti destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui sopra o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Sono eletti sindaci effettivi i primi due candidati indicati come tali ai primi due posti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

È eletto secondo sindaco supplente, il candidato indicato come tale al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di persistente parità dopo la seconda votazione, risulteranno eletti i candidati della lista nella quale la somma delle età anagrafiche (annualità complete) dei candidati medesimi risulta superiore a quella dei candidati presenti nelle altre liste.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci Effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, sempre nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza della modalità di cui ai precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In relazione alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui sopra l'Assemblea è perciò chiamata:

- a nominare, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, i componenti del Collegio Sindacale sulla base delle liste presentate dagli aventi diritto;
- ad approvare una delle proposte che saranno presentate in Assemblea con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- a nominare il Presidente del Collegio Sindacale ove ciò risulti necessario in applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

\* \* \* \* \*

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Dmail Group S.p.A. e sul sito internet della Società [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it) (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

Milano, 2 maggio 2017

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vittorio Farina)